



COMUNE DI ESPERIA

(PROVINCIA DI FROSINONE)

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 27 del 18.06.2021

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) E TARIFFE DELLA TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI (TARI) - ANNO 2021.

L'anno **duemilaventuno** e questo giorno **diciotto** del mese di **giugno** alle ore **17:14** presso la Sede Municipale in Esperia a seguito di invito diramato dal Sindaco in data **11.06.2021**, protocollo n.**5596** si è riunito il Consiglio Comunale convocato con avvisi notificati a norma di legge in **sessione straordinaria** in **prima convocazione** in seduta pubblica.

Presiede la seduta il Sig. **VILLANI GIUSEPPE - SINDACO**

Dei Consiglieri Comunali sono presenti n. **12** e assenti n. **1** , sebbene invitati, come segue

N.	Cognome e Nome	Pres	Ass.	N.	Cognome e Nome	Pres	Ass.
1	VILLANI GIUSEPPE	X		8	ROTONDO LEONILDE	X	
2	BARIS ENZO	X		9	VARONE SABRINA	X	
3	DEL GIGANTE ANGELOLIVIO	X		10	PATRIARCA MARIANO	X	
4	DI PRETE PIERO	X		11	GUGLIELMO MADDE'	X	
5	ACETO DIEGO	X		12	PATRIARCA ANTONIO	X	
6	GATTI ELISA		X	13	DI COSTANZO MARIANO	X	
7	MARIOREZZI PIERINA	X					

Giustificano l'assenza i Sigg.

Assiste Il Segretario Comunale **D.ssa Valentina LEPORE** incaricato della redazione del verbale.

In continuazione di seduta,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il **Sindaco** espone il contenuto della presente deliberazione evidenziando che il costo del piano non è cambiato rispetto a quello del 2020. Ci sono variazioni per utenze non domestiche. Il servizio deve essere migliorato; la scelta delle tariffe in base al PRG è stato deciso dall'esecutivo e questo ha creato equivoci in base alle tipologie di raccolta differenziata nell'area urbana della Badia.

Interviene il Cons. **Guglielmo Maddè** il quale dichiara di rimanere sbalordito dal fatto che la differenziata è rimasta al 61% nonostante tre anni di svolgimento del servizio. La macchina non ha funzionato sul controllo e sulla modalità di raccolta dei rifiuti. Manca il dato sulla raccolta indifferenziata; manca l'isola ecologica che avrebbe consentito la diminuzione delle spese. Chiede spiegazioni in merito ai 23.000,00 euro indicati a pagina 10 del piano, e chiede perché viene pagato un servizio non realmente svolto. Chiede chi spazza le strade dal momento che è stato visto un dipendente comunale.

Il **Sindaco** dichiara che quegli importi sono utilizzati a copertura di altri servizi, a compensazione.

Il Cons. **Guglielmo Maddè** dichiara che la raccolta differenziata è un servizio che va gestito con la massima trasparenza. Evidenzia il problema della raccolta degli ingombranti. Dichiara voto contrario per le ragioni che ha già detto.

Il Cons. **Angelolivio Del Gigante** dichiara voto favorevole perché si tratta di dare attuazione ad una previsione normativa. Però la questione del contratto con la De Vizia va rivisto con riferimento alla situazione della Badia dove inizialmente è stato fatto pagare il 100% e poi restituite le somme perché il servizio non è stato fatto porta a porta. Non si può non votare il piano per questione di responsabilità per scadenza mandato. Evidenzia che il secondo contratto non è stato fatto con i contenuti che realmente dovevano essere inseriti.

Il **Sindaco** dichiara di aver fatto un lavoro egregio visto il servizio reso nelle campagne, dove viene fatto il servizio porta a porta con la riduzione del 50%.

Il Cons. **Angelolivio Del Gigante** dichiara che il costo ridotto al 50% deriva dalle ore previste nel piano e capitolato.

Il Cons. **Mariano Patriarca** dichiara voto di astensione del gruppo.

Il **Sindaco**, constatato che non ci sono ulteriori interventi, invita i Consiglieri a votare

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI.

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI)

VISTI INOLTRE,

- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
 - “... *predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga ...' (lett. f);*

- “... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’ente di governo dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ...” (lett. h);
- “... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...”;

RICHIAMATE,

- la Deliberazione dell’ARERA del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/rif “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021” che approva il “Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti” (MTR);
- la Deliberazione n. 52/2020/rif del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata “Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell’ente territorialmente competente”;
- la Determinazione n. 238/DRIF/2020 del 27 marzo 2020 di ARERA, rubricata “Chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/r/rif (MTR) e definizione delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari”;
- la Deliberazione dell’ARERA del 24 novembre 2020 n. 493/2020/R/RIF “Aggiornamento del metodo tariffario rifiuti (mtr) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l’anno 2021.

DATO ATTO CHE,

- la citata delibera dell’ARERA ed i suoi allegati definiscono le modalità di identificazione dei costi del servizio rifiuti da coprire mediante entrate tariffarie;
- Atteso che ai fini della determinazione delle componenti di costo sono definite le seguenti componenti tariffarie del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:
 - a) **costi operativi di gestione**, intesi come somma dei costi operativi di gestione delle attività di spazzamento e di lavaggio, di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani indifferenziati, di trattamento e di smaltimento, di raccolta e di trasporto delle frazioni differenziate, di trattamento e di recupero, nonché di oneri incentivanti il miglioramento delle prestazioni;
 - b) **costi d’uso del capitale**; intesi come somma degli ammortamenti delle immobilizzazioni, degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario, della remunerazione del capitale investito netto riconosciuto e della remunerazione delle immobilizzazioni in corso;
 - c) **componente a conguaglio** relativa ai costi delle annualità 2018 e 2019.

DATO ATTO CHE la succitata deliberazione ARERA in merito alla procedura di approvazione del Piano prevede all’art. 6 che sulla base della normativa vigente, il **gestore** predispose annualmente il Piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all’Ente territorialmente competente.

Ai sensi dell’art. 6.2 della Deliberazione n. 443/2019 di ARERA il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall’Ente territorialmente competente;

ATTESO CHE lo stesso art. 6, relativamente alla procedura di validazione, specifica che la stessa consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore con le seguenti fasi:

- sulla base della normativa vigente, l’Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all’Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti;

- l’Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1 e 6.2 e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva;
- fino all’approvazione da parte dell’Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall’Ente territorialmente competente;

DATO ATTO CHE,

- all’attualità, nell’ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di ESPERIA, non risulta definito e/o operativo l’ente di governo d’ambito (EGATO) di cui all’art. 3 bis del decreto-legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011;
- nell’assenza, pertanto, le relative funzioni sono di competenza dell’Amministrazione Comunale.

PRESO ATTO CHE,

- il Piano Economico Finanziario predisposto dal Comune di ESPERIA ammonta ad euro 417.739,00;
- ai sensi dell’art. 6.2 della Deliberazione n. 443/2019 e successive modificazione e/o integrazioni di ARERA il Piano Economico Finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - a) dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto competente alla redazione del Piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b) relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

VISTO lo schema di Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2021, predisposto ai sensi della citata deliberazione dell’ARERA 443/2019/R/rif, dal Comune di ESPERIA da cui risulta un costo complessivo di euro 417.739,00;

RICHIAMATE le “... *Linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell’art. 1 della Legge 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443 ...*” nelle quali viene dato atto che “... *il nuovo metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR) prevede l’uso dei fabbisogni standard di cui all’art. 1, comma 653, della Legge n. 147 del 2013 come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, allo scopo dell’individuazione dei coefficienti di gradualità per l’applicazione di alcune componenti tariffarie (ART. 16)...*”;

DATO ATTO CHE come indicato nella nota metodologica allegata al Dm 29 dicembre 2016, il fabbisogno standard è la stima della voce di costo del servizio rifiuti determinata secondo tecniche di regressione lineare multipla, considerando alcune variabili caratterizzanti quali quelle di contesto (raccolta differenziata, distanza chilometrica dall’impianto di gestione dei rifiuti, costo del carburante eccetera), di gestione (impianti di compostaggio, di trattamento, discariche eccetera), di territorialità e di caratteristiche dei comuni (vocazione turistica, densità abitativa eccetera);

VISTO il Piano economico finanziario allegato alla presente, dal quale emerge un totale delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2021 di euro 532.901, così ripartito:

<i>Totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di COSTO VARIABILE</i>	Euro	150.242,00
<i>Totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di COSTO FISSO</i>	Euro	267.497,00

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 6, comma 6 della Delibera n. 443/2019 di ARERA, “... *i prezzi risultanti dal PEF finale validato dell’ETC costituiscono i prezzi massimi del servizio che possono essere applicati agli utenti dei servizi – e quindi assumono piena ed immediata efficacia – fino all’approvazione da parte dell’Autorità ...*”;

RILEVATO CHE:

- il rapporto tra il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile per l'anno 2021 e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile computate per l'anno 2020 è conforme ai limiti di cui all'art. 3 MTR come indicato al punto 4.2 della relazione di accompagnamento al PEF;
- a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – *Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani* – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;

CONSIDERATO CHE, richiamata la Deliberazione n. 443/2019 di ARERA,

- ai sensi dell'art. 4.2 le entrate tariffarie per l'anno 2021, determinate con l'applicazione delle tariffe di cui sopra, non eccedono quelle relative all'anno 2020, più del limite massimo di variazione annuale, determinato in applicazione dei criteri di cui all'art. 4.3 MTR, in quanto la variazione 2021/2020 è pari a 0,980 mentre il limite massimo di variazione annuale è pari a 1,016;
- ai sensi dell'art. 4.5 “...*In attuazione dell'art. 2, comma 17, della Legge 481/1995, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi ...*”;
- *vigenti in materia ...*”.

PRESO ATTO, inoltre, che nel piano finanziario in oggetto è stata considerata la quota relativa al 2021 del conguaglio tra i costi risultanti dal PEF 2020 e i costi determinati per il 2019, come previsto dall'art. 107, c. 5, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 che dispone: “5. *I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021*”.

RICHIAMATO, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

VISTA la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;

VISTO il D.lgs n. 267/2000;

VISTO il D.lgs n. 118/2011

VISTO lo Statuto Comunale;

ACQUISITA la validazione del revisore del conto, giusta deliberazione di giunta comunale n. 70 del 24/05/2021;

VISTI:

- l'art. 1 comma 639 legge 147 del 27 dicembre 2013 e ss.mm.ii., istitutivo della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- l'art. 52, comma 1 decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, in base al quale “Le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti”;
- il Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (Tari), approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 27 del 18/06/2021 (di seguito Regolamento comunale);

RITENUTO che non è intenzione di questo Ente approvare, in deroga all'art. 1, commi 654 e 683 della legge n. 147/2013, per l'anno 2021 le stesse tariffe della tassa sui rifiuti adottate per l'anno 2020, come previsto dall'art. 107, comma 5, del d. l. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020;

CONSIDERATO che, sulla base di quanto disposto dall'art. 1, della legge 147/2013 e più precisamente: - il comma 654 stabilisce che deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del d. lgs. n. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

CONSIDERATA, altresì, l'opportunità concessa dal legislatore con l'istituzione della TARI di individuare un sistema di determinazione delle tariffe che, pur rispettando i due principi della integrale copertura dei costi del servizio e della proporzionalità tra rifiuti potenzialmente prodotti e pagamento di un corrispettivo, sia alternativo al Metodo Normalizzato individuato con D.P.R. n. 158/1999;

RILEVATA l'adeguatezza della ripartizione del carico tributario tra le categorie di utenza domestica e non domestica e individuato l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa, secondo criteri razionali,

ESAMINTE le tariffe del tributo per l'anno 2021, relative alle utenze domestiche ed alle utenze non domestiche, calcolate applicando il metodo MTR di cui alla delibera ARERA n. 443/2019, tenuto conto dei seguenti criteri:

- a) applicazione del metodo di calcolo delle tariffe secondo quanto indicato dal comma 652 della legge n. 147/2013;
- b) scelta dei coefficienti per la determinazione della parte fissa e parte variabile per le utenze domestiche e non domestiche sulla base delle tabelle del D.P.R. 158/99 nel rispetto dell'attuale normativa e in accordo con il comma 652 dello stesso D.P.R.;
- c) applicazione delle riduzioni secondo le attuali disposizioni della legge n. 147/2013;

ATTESO CHE:

- il tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'art 19 del D.Lgs n 504/1992, secondo la normativa vigente è riscosso unitamente alla tassa TARI, di cui all'art 1 comma 639 e alla tariffa della legge n. 147/2013;
- che nel caso di pagamenti effettuati attraverso il versamento unitario, a decorrere dal 1° giugno 2020 la struttura di gestione del provvede al riversamento del tributo spettante alla Provincia competente per territorio, al netto della commissione;

RICHIAMATA la modifica normativa apportata dal comma 27 lett. b) dell'articolo 1, legge n. 208/2015, in base alla quale è stato rinviato il termine a quo a partire dal quale i Comuni avrebbero dovuto avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard, dal 1° gennaio 2016 al 1° gennaio 2018;

VISTE le "Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013" emanate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 8 febbraio 2018 per supportare gli Enti Locali, che tra l'altro dispongono che i Fabbisogni Standard "possono rappresentare solo un paradigma di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio rifiuti" senza dunque inficiare il rapporto di copertura dei costi effettivi del Comune per la gestione del servizio;

VISTO l'art. 1 comma 683 della citata legge 27 dicembre 2013, n. 147 che dispone "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia";

RAVVISATA pertanto la necessità di provvedere all'adozione formale del suddetto Piano che costituisce il necessario presupposto per il corretto svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) per il corrente anno e all'approvazione delle tariffe della TARI;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnico e contabile espresso sulla proposta di deliberazione dal Responsabile del servizio Finanziario espresso ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D.lgs 267/2000;

CON votazione che da il seguente esito:

Favorevoli: 8

Contrari: 1 (Maddè)

Astenuti: 3 (M. Patriarca, M. Di Costanzo, A. Patriarca)

DELIBERA

PER LE MOTIVAZIONI di cui in premessa, da intendersi per intero richiamate, determinare, nella misura che segue, i valori dei parametri e coefficienti, necessari alla definizione del Piano economico Finanziario così come indicati in narrativa, che la Delibera n. 443/2019 di ARERA e successive modifiche;

- a) **rateizzazione (r)**: numero delle rate per il recupero della componente a conguaglio: valore pari a 1;
- b) **(X_a)** coefficiente di recupero della produttività: valore pari a 0,10%;
- c) **(QL_a)** coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti: valore pari a 0,00;
- d) **(PG_a)** coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi: valore pari a 0,00;
- e) **(C19₂₀₂₁)** coefficiente per l'emergenza COVID-19: valore pari a 0,00%;
- f) **coefficiente di gradualità** $(1 + \gamma\alpha)$, dato dalla seguente somma: $\gamma\alpha = \gamma1\alpha + \gamma2\alpha + \gamma3$ dove:
 - Valutazione rispetto agli obiettivi RD%: -0,06
 - Valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo: -0,03
 - Valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio: -0,01

DI QUANTIFICARE in euro 417.739,00 il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano Economico Finanziario di cui al punto sub 2) del deliberato, al netto delle Entrate di cui all'Articolo 1.4 della Determinazione Arera n. 02/DRIF/2020;

DI DARE ATTO che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992, da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5%;

DI DETERMINARE per l'anno 2021 la seguente ripartizione del costo tra utenze domestiche e non domestiche, per le motivazioni espresse all'allegato che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

DI STABILIRFE che il versamento del tributo comunale sui rifiuti (TARI) per l'anno 2021 sia effettuato in n. 3 rate, aventi le seguenti scadenze:

- **1° rata** entro il **30 settembre 2021**
- **2° rata** entro il **30 novembre 2021**
- **3° rata** entro il **30 dicembre 2021**

DI TRASMETTERE il Piano Economico finanziario e i documenti allo stesso allegati ad ARERA ai fini dell'approvazione a norma ai sensi dell'art. 6.5 della Deliberazione n. 443/2019, dando atto che a norma dell'art. 2.4 della Deliberazione n. 57/2020 “... *Nelle more dell'approvazione da parte dell'Autorità, si applicano le decisioni assunte dall'Ente territorialmente competente, ivi comprese quelle assunte dai comuni con riferimento ai piani economico finanziari e ai corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione ...*”;

DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 ter del Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

INFINE, il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa nei modi di legge, stante l'urgenza di provvedere per approssimarsi del termine di scadenza per l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2021

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000 con votazione che da il seguente esito:

Favorevoli: 11

Contrari: 1 (Maddè)

Astenuti: 0

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

ai sensi dell'articolo 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 e s.m.i., introdotto dall'art.3 del D.L. n.174/2012 come convertito con la L. n.213 / 2012, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

Rilascia parere FAVOREVOLE

Data, 18.06.2021

**IL RESPONSABILE DELL'AREA SETTORE 2* FINANZIARIO E TRIBUTI
DOMENICO MANFREDONIA**

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Il Responsabile del Servizio finanziario attesta la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di cassa e con le regole dei Vincoli di Bilancio (*ex. patto di stabilità interno*) ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.Lgs 267/2000 e successive modifiche.

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche:

Rilascia parere FAVOREVOLE

Data, 18.06.2021

**Il Responsabile del Servizio Finanziario
DOMENICO MANFREDONIA**

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche.

IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa Valentina LEPORE

IL PRESIDENTE
VILLANI GIUSEPPE

Il sottoscritto Il Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

DISPONE

Che la presente deliberazione:

- Venga affissa all'Albo Pretorio dell'Ente per rimanervi quindici giorni consecutivi come prescritto dall'art.124 c.1, del D.Lgs 18.08.2000 n.267.
- Venga inviata per esecuzione agli uffici interessati;

Dalla Residenza Comunale, 03.07.2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa Valentina LEPORE

D.ssa Valentina LEPORE

CERTIFICA

Che la presente deliberazione su conforme attestazione del dipendente responsabile addetto alla pubblicazione è stata affissa all'Albo Pretorio dal **03.07.2021** al **18.07.2021**

Che la stessa è divenuta esecutiva perché:

- ❖ decorsi 10 giorni dalla data inizio della pubblicazione (art.134, c.3 del D.Lgs 18.08.2000 n.267;
- ❖ dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 u.c. D.Lgs 18.08.2000 n.267;

IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa Valentina LEPORE

Dalla Residenza Comunale, **03.07.2021**